



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.1.2014
COM(2014) 9 final

2014/0003 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008,
recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo
per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo di transizione**

RELAZIONE

L'accordo interno che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES) è stato firmato dagli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nel giugno 2013. Esso entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, un processo che probabilmente non si concluderà prima del gennaio 2014.

La Commissione ha proposto una serie di misure transitorie ("meccanismo di transizione") per garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, e per coprire le spese di sostegno nel periodo tra gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES. Tale meccanismo sarà finanziato da saldi e fondi disimpegnati del 10° FES e dei FES precedenti. I fondi nel quadro del meccanismo di transizione sono contabilizzati nell'ambito dell'11° FES.

La Commissione ha altresì adottato una proposta di regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili all'11° FES. Il Consiglio non potrà però adottare il regolamento prima dell'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES o prima di aver adottato una decisione che autorizzi l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. Alla luce dei recenti dibattiti in sede di Consiglio, è improbabile che questo processo si concluda entro gennaio 2014.

È opportuno che l'attuazione delle azioni nel quadro del meccanismo di transizione sia allineata quanto prima alle regole previste per l'11° FES. La Commissione propone quindi di modificare il regolamento del Consiglio relativo al regolamento finanziario applicabile al 10° FES onde garantire che le regole finanziarie dell'11° FES si applichino anche alla gestione finanziaria del meccanismo di transizione.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare il regolamento allegato a tempo debito, quando potrà essere integrato mediante l'inclusione, nell'allegato, delle disposizioni sostanziali del progetto di regolamento finanziario dell'11° FES, il cui contenuto sarà stato approvato e fissato dal Consiglio nel frattempo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo di transizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ (in appresso "accordo di Cotonou"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE², in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 (in appresso "accordo interno"),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti³,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione [xx/xx/2013] del Consiglio stabilisce misure transitorie di gestione del FES ("meccanismo di transizione") volte a garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, e a coprire le spese di sostegno nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES.
- (2) È necessario modificare le modalità di esecuzione del 10° FES per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria del meccanismo di transizione che finanzia il periodo di passaggio dal 10° all'11° FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES e delle relative modalità di esecuzione, in linea con queste ultime,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

³ GU C [...] del..., pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'esecuzione del meccanismo di transizione, le disposizioni del regolamento (CE) n. 215/2008 sono sostituite dalle disposizioni di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è applicabile dalla sua entrata in vigore fino all'entrata in applicazione del regolamento finanziario dell'11° FES.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

(Promemoria: testo delle regole finanziarie applicabili all'11° FES da inserire una volta che saranno state stabilite).